

CONVENZIONE

COLLABORAZIONE PER LA TRASMISSIONE DEI PREZZI DEI CARBURANTI PRATICATI DAI GESTORI DEGLI IMPIANTI DI CARBURANTI, NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PUBBLICAZIONE DEI PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI (L. 99/2009)

TRA

Il **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO** – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica (C.F. 80230390587), di seguito anche **D.G.M.C.T.C.N.T.**, con sede in Roma, Via Sallustiana n. 53, rappresentato dal Direttore generale Avv. Loredana Gulino, domiciliato per l'esercizio della specifica funzione presso la sede della D.G.M.C.T.C.N.T.;

E

SIRTAM S.P.A. con sede legale in Pistoia (PT) via E. Fermi n. 93, iscritta nel Registro delle Imprese di Pistoia con C.F. e P.IVA n. 01494470477, in persona del legale Rappresentante Dott. Aldo Lenzi, nato a [REDACTED] e domiciliato per la carica in Pistoia (PT), Via Enrico Fermi, 93;

PREMESSO CHE

- a) la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*», all'articolo 51, rubricato «*Misure per la conoscibilità dei prezzi carburanti*», prevede che «*al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato*»;
- b) il comma 2 del citato articolo 51 rinvia ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità di comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, della loro acquisizione e del successivo trattamento, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito *internet* del Ministero ovvero attraverso altri sistemi di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori;
- c) dall'applicazione delle richiamate norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

d) in caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste;

e) il decreto 15 ottobre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie ordinaria, n. 277 del 26 novembre 2010, prevede che l'obbligo di comunicazione di cui alla citata normativa è stabilito con esclusivo riferimento ad una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato e, se tale forma di vendita è presente presso l'impianto interessato durante l'intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi *self service* e senza avvalersi dell'operatore; il medesimo decreto altresì prevede l'obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione dei carburanti, nei casi di variazioni in aumento dei prezzi almeno contestualmente all'applicazione delle stesse, nonché, in assenza di variazioni in aumento, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata;

f) in base al decreto 15 ottobre 2010 è stato avviato il monitoraggio dei prezzi dei carburanti sulle tratte autostradali a decorrere dal 1° febbraio 2011, mentre con decreto 17 gennaio 2013 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie ordinaria n. 63 del 15 marzo 2013, è stato esteso gradualmente l'obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti dei distributori della rete stradale statale e per i restanti distributori, di cui all'art. 1 comma 4, lettere b) e c), del decreto 15 ottobre 2010, per cui dal 16 settembre 2013 l'obbligo di comunicazione è operativo per tutti gli impianti di tutta la rete autostradale e stradale, anche urbana, senza distinzioni di tipologie di carburanti e di forme di vendita;

g) in base alla riferita normativa, i gestori devono adempiere all'obbligo di comunicazione al Ministero dello sviluppo economico esclusivamente con modalità telematiche, mediante compilazione e trasmissione dell'apposito modulo elettronico (*form*) predisposto dal Ministero, attraverso il servizio telematico (Osservaprezzi carburanti) accessibile dall'indirizzo internet <https://carburanti.mise.gov.it/>;

h) il decreto 15 ottobre 2010 prevede che la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (attuale Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica) sentite le altre Direzioni generali del Ministero interessate, possa stipulare apposite convenzioni a titolo non oneroso, o comunque nell'ambito delle risorse disponibili, con i soggetti che manifestino l'interesse a sponsorizzare o a gestire i relativi servizi aggiuntivi ed offrano sufficienti garanzie di riservatezza, imparzialità e trasparenza nella gestione, con priorità per i soggetti pubblici, per quelli rappresentativi di operatori interessati e operanti senza finalità di lucro, nonché per gli organi di informazione e i gestori di telefonia, ai fini di perseguire la migliore attuazione del sistema di trasmissione dei prezzi e di agevolare la diffusione delle relative informazioni, nonché allo scopo della graduale introduzione di

forme di comunicazione da parte dei gestori dei prezzi praticati dei carburanti alternative o semplificate, quali comunicazioni telefoniche o mediante messaggi trasmessi con sistemi di telefonia mobile, o altre forme di comunicazione automatica o intermediata da soggetti a tal fine autorizzati, nonché al fine della graduale introduzione di altre forme di comunicazione ai consumatori delle relative informazioni di prezzo;

i) nell'interesse dei consumatori e dei soggetti coinvolti nella trasmissione dei prezzi dei carburanti effettivamente praticati al consumo, il Ministero ritiene opportuno realizzare le suddette forme di collaborazione nell'ambito di una strategia volta a semplificare gli oneri di comunicazione imposti agli operatori di settore, favorendo nel contempo la massima diffusione delle informazioni raccolte attraverso l'utilizzo di sistemi automatici di comunicazione. A tal fine il Ministero ha predisposto gli opportuni servizi atti a raccogliere i flussi di dati nel database dei prezzi dei carburanti attraverso l'utilizzo di sistemi automatici di comunicazione, sulla base delle specifiche di cui all'Allegato tecnico alla presente convenzione, modificabile, previa intesa tra le Parti, senza dover modificare la convenzione;

l) in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico», alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica sono rimesse le competenze afferenti al monitoraggio dei prezzi ed alle iniziative per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti;

m) SIRTAM S.P.A. è un'azienda che ha sviluppato un proprio sistema informatico (operante in modalità web o tramite App) per la gestione dei prezzi con varie funzionalità atto a consentire la tempestiva, corretta e completa comunicazione dei prezzi dei carburanti al sistema informatico del Ministero - garantendo una corrispondenza costante tra i prezzi comunicati e quelli applicati alla pompa - in conformità alle specifiche tecniche richieste dal Ministero e alla normativa vigente; le specifiche tecniche richieste dal Ministero, di cui all'allegato tecnico della presente convenzione, sono già state implementate e funzionanti sul sistema informativo di SIRTAM S.P.A..

n) SIRTAM S.P.A. si impegna a garantire riservatezza, imparzialità e trasparenza nella gestione dei servizi aggiuntivi di che trattasi secondo la normativa vigente in materia;

o) valutata positivamente l'esperienza acquisita nel corso delle precedenti, analoghe, Convenzioni la D.G.M.C.T.C.N.T ritiene opportuno avvalersi del Sistema predisposto da SIRTAM S.P.A., ai fini dell'attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, relativo ai Prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2010), per semplificare la trasmissione in capo ai gestori degli impianti di carburanti, solo ed esclusivamente facenti parte del gruppo SIRTAM SPA secondo le condizioni sotto indicate;

tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue:

Articolo 1

Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione, definita con il pari contributo e l'accordo delle Parti in esito alla libera negoziazione tra di esse intercorsa, la D.G.M.C.T.C.N.T. e SIRTAM S.P.A., in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, concordano di disciplinare la trasmissione dei prezzi nei modi di seguito esposti:

- 1) la D.G.M.C.T.C.N.T. potrà avvalersi del Sistema realizzato da SIRTAM S.P.A. per la gestione del servizio di raccolta e trasmissione dei prezzi dei carburanti praticati, così come comunicati dai gestori degli impianti di distribuzione, e ricevere i dati sui prezzi dei carburanti praticati presenti nel sistema, al fine della pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico ovvero attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. Il Sistema, limitato alla sola raccolta e trasmissione dei prezzi inseriti dai gestori attraverso la piattaforma informatica già realizzata da SIRTAM S.P.A., consente ai gestori degli impianti di distribuzione l'immissione continua dei prezzi da essi fissati, in ottemperanza a quanto prescritto dalle norme indicate in premessa, secondo la cadenza, le modalità di erogazione e le tipologie di carburanti ivi previste.
- 2) Il Sistema dovrà consentire, in ogni caso, la trasmissione sicura, riservata e in tempo reale delle informazioni raccolte in conformità alle specifiche tecniche di comunicazione diretta tra i sistemi di immissione dei dati da parte dei gestori ed i database dell'applicativo «Osservaprezzi carburanti». La trasmissione dei dati dovrà avvenire nel rispetto dei principi di riservatezza, sicurezza e imparzialità nella gestione dei dati forniti dal gestore, che rimane l'unico soggetto responsabile della determinazione finale dei prezzi dei carburanti erogati, nonché destinatario del relativo obbligo di comunicazione al Ministero, a prescindere dalle modalità di invio delle informazioni sui prezzi.

Il Sistema deve pertanto assicurare la tracciabilità delle informazioni inserite dai gestori, in termini di orario dell'immissione e univocità del profilo di accesso, corrispondente alla specifica Area di Servizio.

- 3) In conseguenza della messa a disposizione del Sistema nei confronti della D.G.M.C.T.C.N.T., SIRTAM S.P.A. non assume su di sé alcuna responsabilità per il mancato, errato o non tempestivo inserimento delle informazioni da parte dei gestori, né in relazione alla correttezza e veridicità dei prezzi, per suo tramite comunicati a SIRTAM S.P.A. dai gestori. La presente disposizione non pregiudica la possibilità dei gestori di rivalersi su SIRTAM S.P.A. per eventuali sanzioni subite in relazione a violazioni causate da malfunzionamento o uso distorto del sistema addebitabili a comportamenti, anche omissivi, imputabili a SIRTAM S.P.A..
- 4) Sarà cura di SIRTAM S.P.A. comunicare immediatamente alla D.G.M.C.T.C.N.T. eventuali disservizi o anomalie che dovessero interessare il Sistema, obbligandosi ad attivarsi tempestivamente ai fini del suo pieno ripristino. Resta fermo nelle more l'obbligo di comunicazione in capo ai gestori degli impianti.
- 5) L'eventuale introduzione di modifiche al Sistema, che dovessero essere ritenute necessarie od opportune dalla D.G.M.C.T.C.N.T., dovrà essere previamente concordata con SIRTAM S.P.A..
- 6) Restano estranei all'oggetto di questa convenzione i rapporti tra SIRTAM S.P.A. ed i gestori degli impianti fruitori del Sistema informativo da essa approntato.

Articolo 3

Esecutività, termine di realizzazione dei servizi, modifiche

La presente convenzione diventa esecutiva a seguito dell'acquisizione delle prescritte approvazioni ed il compimento delle registrazioni eventualmente richieste dalla legge, ed è stipulata fino al 31/12/2023 , salva la facoltà di proroga, da concordarsi tra le Parti mediante scambio di lettere concluso antecedentemente allo spirare del predetto termine, e salva la sua risoluzione dalla data della eventuale abolizione degli obblighi di comunicazione dei prezzi di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99.

Qualsiasi modifica, integrazione o specificazione della presente convenzione dovrà avvenire in forma scritta.

Articolo 4

Corrispettivo e oneri finanziari

Come prescritto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, la presente convenzione non prevede oneri a carico della D.G.M.C.T.C.N.T., né corrispettivi a carico o a favore di SIRTAM S.P.A..

Articolo 5

Referenti

Per la gestione degli aspetti operativi e amministrativi i responsabili dell'attuazione sono:

- per SIRTAM S.P.A., il Dott. Simone Torelli, responsabile delle gestioni dirette;
- per la D.G.M.C.T.C.N.T., la Dott.ssa Simona Angari, dirigente della Div. XII - "Analisi economiche, monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario".

E' facoltà di entrambe le Parti sostituire in ogni tempo il proprio responsabile, dandone preventivo avviso all'altra Parte.

Articolo 6

Recesso e risoluzione

Le Parti potranno recedere dalla presente convenzione per gravi e comprovati motivi, dandone preavviso scritto con un anticipo di almeno sessanta giorni al fine di garantire la tempestiva informazione dei gestori che si avvalgono del Sistema sviluppato da SIRTAM S.P.A. per l'ottemperanza dei propri obblighi di comunicazione dei prezzi dei carburanti. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, primo comma, a fronte dell'eventuale sopravvenire di mutamenti normativi o circostanze che, incidendo sull'oggetto della presente convenzione o sull'attività delle parti, rendano non più di interesse la prosecuzione del rapporto in essere, al Ministero dello sviluppo economico è riconosciuta la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, comunque nel rispetto del termine di preavviso di cui al presente articolo.

Il recesso o la risoluzione, ai sensi del presente articolo, non danno in alcun caso luogo ad indennizzi tra le Parti.

Articolo 7

Utilizzo dei dati

I dati forniti dal sistema di raccolta centralizzata di prezzi dei carburanti, attraverso la piattaforma informatica di cui alla presente convenzione, confluiranno nei database dell'applicativo realizzato

dal Ministero ed accessibile all'indirizzo web <https://carburanti.mise.gov.it/> e potranno essere utilizzati dal Ministero, ovvero posti a disposizione di terzi nei modi e nei casi previsti dalla legge, per le proprie finalità istituzionali ed in particolare per l'attività di monitoraggio, comunicazione al pubblico, elaborazione statistica. I medesimi dati restano utilizzabili da parte di SIRTAM S.P.A. secondo gli accordi intercorsi fra SIRTAM S.P.A. ed i gestori interessati e nel rispetto delle vigenti norme di legge.

I dati che confluiscono nel database del Ministero attraverso il Sistema predisposto da SIRTAM S.P.A. e da esso trattati non comprendono dati personali ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Articolo 8

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del Ministero)

Clausola Pantouflage

SIRTAM S.P.A., in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, e si obbliga a non affidarne anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, a dipendenti del Ministero che, cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Ministero.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla medesima norma SIRTAM S.P.A. dichiara, inoltre, di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione delle richiamate disposizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Il presente atto viene redatto in forma digitale e sottoscritto digitalmente dalle parti.

Roma,

24/06/2022

Per il

MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Direttore Generale della D.G.M.C.T.C.N.T

(Avv. Loredana Gulino)

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive
modifiche*

Firmato digitalmente da:Loredana Gulino
Organizzazione:MISE/80230390587
Data:28/06/2022 12:33:26

Per

SIRTAM S.P.A.

Il legale Rappresentante

(Dott. Aldo Lenzi)

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive
modifiche*